



ITT “PANETTI-PITAGORA”
Istituto Tecnico Tecnologico Statale

Regolamento per l’uso consapevole e responsabile dell’Intelligenza Artificiale

(Delibera n. 8 del Consiglio di Istituto 22/12/2025¹)

¹ Il Regolamento è stato proposto con Delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 20/11/2025.

Sede PANETTI: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Chimica, Materiali e Biotecnologie
Via Re David, 186 BARI 70125 (BA) tel. 080 542 5412

Sede PITAGORA: Geometra esperto in Costruzioni, Ambiente e Territorio
Corso Cavour, 249 BARI 70121 (BA) tel. 080 524 0095

Sede Legale Via Re David, 186 BARI 70125 (BA) tel. 080 542 5412
Ambito Territoriale N° 01 - Cod. Ist.: BATF230001 -C.F.: 93491330721
Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA): UFNOGZ
P.E.O: batf230001@istruzione.it ---- P.E.C.: batf230001@pec.istruzione.it ---sito web: www.panettipitagora.edu.it

TITOLO I – IDENTITÀ, FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 – Finalità e Quadro Normativo

Il presente Regolamento disciplina l'introduzione, l'uso e la gestione degli strumenti e sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto Tecnico Tecnologico "Panetti-Pitagora", garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle norme vigenti.

Il Regolamento si fonda in particolare su:

- **DM 166 del 09/08/2025** e relative Linee guida per l'introduzione dell'IA nelle Istituzioni scolastiche.
- **Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR** sulla protezione dei dati personali.
- **Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)** sull'uso dei sistemi di IA nell'Unione Europea.
- I **principi costituzionali** e i valori fondamentali dell'Unione Europea.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Intelligenza Artificiale (IA)**: un sistema di machine learning capace di operare con diversi livelli di autonomia per generare previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.
- b) **Agente (agent)**: sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza intervento umano.
- c) **Strumenti di IA**: software, applicazioni, agent, sistemi digitali sviluppati all'interno della scuola o forniti da soggetti esterni, che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b).

Art. 3 – Missione e Visione dell'Istituto in relazione all'IA

L'adozione dell'IA è coerente con l'identità dell'Istituto e con la missione formativa orientata all'innovazione scientifica e tecnologica:

Mission

Formare cittadini competenti, consapevoli e innovatori attraverso un ambiente educativo avanzato che coniuga scienza, tecnologia e creatività, con laboratori d'avanguardia e metodologie digitali evolute.

Vision

Preparare gli studenti alle sfide del futuro, favorendo l'acquisizione di competenze digitali, critiche e professionali; promuovere un uso dell'IA centrato sull'etica, sulla cittadinanza digitale e sull'inclusione.

TITOLO II – PRINCIPI ETICI E RESPONSABILITÀ

Art. 4 – Principi Guida per l'uso dell'IA

L'introduzione dell'IA nell'Istituto Tecnico Tecnologico Panetti Pitagora è guidata dai seguenti principi, stabiliti dal MIM:

1. **Centralità della persona**: L'IA è intesa come strumento di potenziamento e supporto, e mai come sostituto della relazione educativa, del giudizio critico umano (insegnante) e dell'impegno attivo dello studente. La supervisione umana è sempre prioritaria.

2. **Equità e Inclusione:** I sistemi di IA devono promuovere l'equità. L'Istituto assicura che l'IA non introduca né rafforzi bias (pregiudizi) o discriminazioni legate a sesso, razza, religione o condizioni personali e sociali.

3. **Innovazione Etica e Responsabile:** L'IA deve supportare l'acquisizione di competenze autentiche e promuovere l'apprendimento critico e creativo, senza mai sostituire l'impegno, la riflessione e l'autonomia degli studenti. L'IA deve supportare l'ampliamento e la diversificazione dell'offerta formativa. L'uso dell'IA deve rispettare i diritti fondamentali, la dignità della persona, l'autonomia individuale e i valori democratici e costituzionali.

4. **Trasparenza e Spiegabilità:** I sistemi adottati devono essere trasparenti e i loro processi decisionali spiegabili e comprensibili a tutti gli utenti. Nel caso di risultati generati dall'IA che influenzino il percorso di apprendimento, gli interessati hanno diritto a ricevere una spiegazione chiara e significativa sulle logiche e sui limiti del sistema utilizzato. L'Istituto deve informare i soggetti coinvolti sulle implicazioni pratiche e sui limiti dei sistemi di IA, in particolare riguardo al rischio delle "allucinazioni dell'IA" (output autorevoli ma errati).

Art. 5 – Uso degli strumenti di IA nelle attività istituzionali e responsabilità dei soggetti coinvolti

1. L'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale per attività istituzionali, nonché per la produzione di atti, documenti o materiali didattici, deve avvenire nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, sicurezza dei dati, tutela del sistema informatico dell'Istituto e secondo le disposizioni interne adottate dalla scuola.

2. La responsabilità dei contenuti generati mediante strumenti di IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato tali strumenti. Analogamente, ogni decisione assunta con il supporto dell'IA resta di esclusiva competenza e responsabilità dell'operatore umano che la adotta.

3. Il **Dirigente Scolastico (Deployer)** garantisce la governance complessiva dei sistemi di IA, la supervisione dei processi, la valutazione degli impatti (DPIA/FRIA) e la conformità normativa delle soluzioni tecnologiche introdotte.

4. I **Docenti** sono responsabili della supervisione umana nelle attività che coinvolgono l'IA, nonché della scelta, integrazione e uso etico degli strumenti. Possono impiegare l'IA per automatizzare attività ripetitive e per personalizzare materiali didattici, di cui restano pienamente responsabili; sorvegliano i processi che coinvolgono agent e sistemi automatizzati; formano gli studenti all'uso critico e consapevole dell'IA.

5. Gli **Studenti** utilizzano i sistemi di IA esclusivamente in modo etico, responsabile e coerente con le indicazioni dei docenti e dell'Istituto. È vietato l'uso dell'IA per prove, compiti, verifiche o attività valutative senza esplicita autorizzazione del docente, al fine di garantire l'autenticità delle competenze e prevenire forme di dipendenza tecnologica.

6. Il **DSGA e il Personale Amministrativo** possono impiegare strumenti di IA per l'automazione dei processi gestionali e amministrativi, sempre sotto supervisione umana, nel rispetto della tracciabilità delle operazioni e della sicurezza dei dati trattati.

Art. 6 – Regole Etiche (Studenti e Docenti)

1. **Contrasto al Plagio e all'Uso Fraudolento:** l'uso dell'IA per generare interamente lavori da presentare come propri, senza dichiarazione esplicita, è considerato plagio e comporta sanzioni disciplinari. L'IA può essere utilizzata per supporto alla ricerca, allo studio personale, alla rielaborazione di bozze o alla correzione degli elaborati personali, ma l'impegno cognitivo e critico

dello studente deve rimanere prevalente.

2. **Obbligo di Dichiarazione (Trasparenza Etica):** gli studenti e docenti che utilizzano l'IA come supporto per un task devono dichiararlo esplicitamente (ad esempio, citando lo strumento utilizzato e la funzione specifica, come "Utilizzo di [Nome IA] per la revisione grammaticale").
3. **Riconoscimento degli Errori e dei Bias:** studenti e personale sono chiamati a sviluppare la capacità di riconoscere limiti dei sistemi di IA ed errori generati da essi con lo scopo di alimentare il pensiero critico e la verifica delle fonti. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si citano: allucinazioni, risultati non corretti, bias degli strumenti di IA.

TITOLO III – ASPETTI TECNICI, NORMATIVI E DI SICUREZZA DIGITALE

Art. 7 – Protezione dei dati personali e conformità normativa

L'Istituto, in qualità di Titolare del Trattamento, garantisce che ogni utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale avvenga nel rispetto del GDPR, dell'AI Act e delle Linee Guida del MIM. A tal fine adotta le seguenti misure:

1. **Privacy by Design e by Default:** i sistemi di IA sono configurati sin dall'origine per garantire la massima tutela dei dati personali, con impostazioni predefinite che limitano il trattamento allo stretto necessario.
2. **Minimizzazione e Pertinenza:** sono trattati solo dati adeguati, pertinenti e proporzionati alle finalità didattiche o istituzionali dichiarate. È esclusa qualsiasi raccolta eccedente o non necessaria.
3. **Tutela degli studenti e diritto alla non partecipazione:** studenti e famiglie possono opporsi all'uso dei propri dati per l'addestramento dei sistemi di IA senza alcuna conseguenza sull'accesso ai servizi didattici. Per l'uso dei sistemi avanzati di intelligenza artificiale, ovvero LLM (Large Language Model) l'Istituto utilizza esclusivamente configurazioni che impediscano conservazione dei prompt, identificazione, profilazione e tracciamento degli utenti.
4. **Valutazioni d'impatto (DPIA e FRIA):** prima dell'adozione di un sistema IA viene effettuata una DPIA; per i sistemi ad alto rischio è prevista anche la Valutazione d'Impatto sui Diritti Fondamentali (FRIA). Le valutazioni sono riviste periodicamente.
5. **Sicurezza e protezione dell'infrastruttura digitale:** l'Istituto implementa misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei sistemi, la continuità del servizio e la protezione da accessi non autorizzati. Eventuali violazioni di sicurezza sono gestite secondo le procedure previste dal GDPR.

Art. 8 – Requisiti tecnici e procedurali per l'uso dell'IA a supporto dell'inclusione e della personalizzazione didattica

1. L'uso di sistemi di IA a supporto della personalizzazione dell'apprendimento e dell'inclusione (ad esempio: trascrizione automatica, sintesi vocale, semplificazione testi, strumenti di lettura assistita, suggeritori di attività differenziate) è ammesso esclusivamente se il sistema rispetta i requisiti tecnici e di privacy stabiliti dal presente Titolo.
2. Ogni sistema IA adottato per finalità inclusive deve garantire, almeno:
 - a) conformità ai requisiti di sicurezza (crittografia dei dati in transito e a riposo, autenticazione forte);
 - b) modalità operative che non prevedano la conservazione persistente di dati sensibili o identificativi degli studenti, salvo espressa e documentata necessità autorizzata dal Titolare del

Trattamento;

- c) controllo delle autorizzazioni e logging delle operazioni con conservazione dei log per il periodo previsto dalla normativa;
 - d) interoperabilità con le piattaforme scolastiche mediante API sicure o connettori autorizzati;
 - e) conformità agli standard di accessibilità, ove applicabile.
3. Prima dell'introduzione in ambito didattico di qualsiasi strumento IA per finalità di inclusione, il docente referente, redige una scheda di valutazione che documenti: finalità pedagogiche, tipologia di dati trattati, misure di mitigazione dei rischi, requisiti di accessibilità e piano di formazione per docenti e studenti.
 4. Per i trattamenti non strettamente necessari all'erogazione del servizio didattico in presenza di minori, l'Istituto assicura il necessario consenso informato dei genitori/tutori o l'esercizio del diritto di non partecipazione, in conformità all'art. 7 del Titolo III. La scelta di non aderire non comporterà discriminazioni né limitazioni nell'accesso ai percorsi alternativi forniti dalla scuola.
 5. Ogni soluzione adottata è soggetta a monitoraggio periodico (funzionale, di sicurezza e di impatto pedagogico), con report annuali che confluiscono nella Rendicontazione sociale e nei processi di autovalutazione.
 6. In caso di rilevata non conformità tecnico-normativa, evidenze di bias discriminatorio o rischi per la privacy, il Dirigente Scolastico, su proposta del DPO o del gruppo di lavoro responsabile, dispone la sospensione immediata dell'uso e avvia il procedimento di verifica e, se necessario, la revoca definitiva dello strumento.

Art. 9 – Pratiche Proibite

L'Istituto Tecnico Tecnologico Panetti Pitagora vieta categoricamente le seguenti pratiche, in accordo con l'AI Act:

- L'uso di tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli.
- La valutazione o classificazione delle persone fisiche (studenti) sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali, con attribuzione di un punteggio sociale.
- L'uso di sistemi di IA in grado di individuare le emozioni di una persona fisica nell'ambito degli istituti di istruzione.
- È vietato inserire dati personali (nomi, voti, dati sensibili, informazioni private) di studenti, docenti o personale in sistemi di IA esterni o non specificamente autorizzati dalla Scuola e garantiti da accordi che assicurino la non-profilazione e la sicurezza dei dati.

TITOLO IV – IMPLEMENTAZIONE, FORMAZIONE E MONITORAGGIO

Art. 10 – Implementazione e Formazione

L'introduzione di nuovi sistemi di IA avverrà seguendo l'Approccio Metodologico in quattro fasi (Definizione, Pianificazione, Adozione, Monitoraggio) suggerito dal MIM.

L'Istituto promuoverà la formazione continua:

1. **per il Personale Scolastico:** corsi specifici sull'uso responsabile, l'integrazione didattica e la capacità di identificare e mitigare i bias nei contenuti generati dall'IA.
2. **per gli Studenti:** inserimento di moduli specifici nel curriculum (in particolare nell'Educazione Civica/Cittadinanza digitale) volti a potenziare l'alfabetizzazione mediatica e il pensiero critico,

istruendoli a un utilizzo responsabile, etico e sicuro dell'IA.

Art. 11 – Mitigazione dei Rischi

L'Istituto adotterà le seguenti misure continue di mitigazione per garantire un ambiente IA sicuro:

1. **Integrazione di Sistemi Ibridi:** L'IA deve supportare e non sostituire l'interazione umana e l'insegnamento diretto. Il regolamento incoraggia l'automazione delle attività ripetitive (gestionali e amministrative), preservando la relazione diretta tra docenti e studenti.
2. **Rivalutazione periodica e continuativa dei rischi e degli impatti connessi al sistema di IA utilizzato:** per individuare tempestivamente nuovi fattori di rischio o effetti negativi emergenti.
3. **Audit e Manutenzione:** Saranno implementati programmi di manutenzione regolari e processi di monitoraggio degli output dei sistemi di IA per rilevare anomalie, risultati inattesi o potenziali violazioni di dati. I risultati del monitoraggio saranno oggetto di condivisione strutturata con gli organi collegiali e i soggetti interessati

Art. 12 – Ruolo degli Organi Collegiali

L'Istituto garantisce che l'introduzione e l'uso dei Sistemi di IA avvengano attraverso un processo trasparente e partecipato, che coinvolga attivamente gli Organi Collegiali (Consiglio d'Istituto, Collegio Docenti, Consigli di Classe) in conformità con le Linee guida del MIM. Le azioni previste sono:

1. **Coinvolgimento nella Definizione e Approvazione:** gli Organi Collegiali sono attivati per la valutazione e l'approvazione formale del progetto IA. Le decisioni strategiche riguardanti l'integrazione, la progettazione e l'utilizzo delle soluzioni di IA devono essere prese in modo trasparente e condiviso, ciascuno per la propria competenza.
2. **Monitoraggio e Rendicontazione:** l'Istituto si impegna a identificare momenti strutturati di condivisione dei risultati del monitoraggio e della valutazione dell'impatto del progetto con gli Organi Collegiali, anche in un'ottica di rendicontazione sociale. Tale coinvolgimento non deve esaurirsi nella fase di introduzione, ma deve seguire l'intero ciclo di vita dei sistemi di IA.

Art. 13 – Norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica in relazione all'evoluzione normativa, tecnologica e alle indicazioni del Ministero.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti ministeriali vigenti.

